



ALLEGATO "B"

CITTA di MAGENTA

SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

REGOLAMENTO TARI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

ARTICOLO 1 - OGGETTO	3
ARTICOLO 2 – NATURA DEL TRIBUTO.....	3
ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO	3
ARTICOLO 4 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	3
ARTICOLO 5 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO.....	4
ARTICOLO 6 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	6
ARTICOLO 7 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....	6
ARTICOLO 8 – ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	8
ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO.....	8
ARTICOLO 10 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE	9
ARTICOLO 10-BIS – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	11
ARTICOLO 11 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	12
ARTICOLO 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	12
ARTICOLO 13 – SOGGETTI ATTIVI.....	13
ARTICOLO 14 – SOGGETTI PASSIVI	14
ARTICOLO 15 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	14
ARTICOLO 16 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	15
ARTICOLO 17 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	16
ARTICOLO 18 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE.....	16
ARTICOLO 19 – ESENZIONI	17
ARTICOLO 20 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	17
ARTICOLO 21 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....	18

ARTICOLO 22 – RIDUZIONI PER IL RICICLO	18
ARTICOLO 22 BIS - AVVIO A RECUPERO OD AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE. DISPOSIZIONI PROCEDURALI AI FINI DELLA RIDUZIONE O ESENZIONE DELLA QUOTA VARIABILE.	19
ARTICOLO 23 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	20
ARTICOLO 24 – ALTRE AGEVOLAZIONI.....	21
ARTICOLO 25 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	23
ARTICOLO 26 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	23
ARTICOLO 27 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	24
ARTICOLO 28 – SCUOLE STATALI.....	25
ARTICOLO 29 – TRIBUTO GIORNALIERO.....	25
ARTICOLO 30 – TRIBUTO PROVINCIALE	26
ARTICOLO 31 – VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO.....	26
ARTICOLO 32 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE	28
ARTICOLO 33 – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE	30
ART 34 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	32
ARTICOLO 35- MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO	33
ARTICOLO 36 – VERIFICHE E ACCERTAMENTI.....	34
ARTICOLO 37 – SANZIONI E INTERESSI	35
ARTICOLO 38 – FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	35
ARTICOLO 39 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	36
ARTICOLO 40 – RATEIZZAZIONI DI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	36
ARTICOLO 41 – IMPORTI MINIMI	38
ARTICOLO 42 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE	38
ARTICOLO 43 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	39
ARTICOLO 44 – CONTENZIOSO	39
ARTICOLO 45 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39
ARTICOLO 46 – NORME FINALI E DI RINVIO.....	40
ARTICOLO 47 - ENTRATA IN VIGORE.....	40
ALLEGATO “A”	41

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 numero 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Magenta a norma dell'articolo 1, Legge 27 dicembre 2013, numero 147.
2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 4.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ARTICOLO 2 – NATURA DEL TRIBUTO

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DI RIFIUTO

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, numero 152 (codice ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 4 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato

verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 5 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UTENZE DOMESTICHE

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

UTENZE NON DOMESTICHE

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi

direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ARTICOLO 6 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 6/12/2011, numero 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, numero 507 (oppure della TIA1, di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, numero 22, o TIA2, di cui all'ARTICOLO 238 del Decreto Legislativo 03/04/2006, numero 152).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, numero 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, numero 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante le necessarie forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'articolo 6 della Legge 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

ARTICOLO 7 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del

decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d. i rifiuti radioattivi;
- e. i materiali esplosivi in disuso;
- f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a. le acque di scarico;
- b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) numero 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) numero 1774/2002;
- d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, numero 117.

ARTICOLO 8 – ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applica l’articolo 5 ai fini dell’ottenimento dell’esclusione.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali e/o pericolosi, secondo le disposizioni normative vigenti, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 7, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all’allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole, costituite da locali ed aree, limitatamente a quelle adibite all’effettivo esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’articolo 1, comma 2 ter, del D.L. numero 527/1988 come convertito con L. numero 45/1989, adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, in quanto le operazioni relative non sono

esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando alla superficie complessiva una riduzione pari al 10%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b. presentare entro il termine di presentazione della denuncia, la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione.
6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152.

ARTICOLO 10 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie una riduzione pari al 10%.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'articolo 2135 c.c.

ARTICOLO 10-BIS – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, numero 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, numero 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione, o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, numero 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo

autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ARTICOLO 11 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, oppure è variata o modificata e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1 ed, altresì, al disposto di cui all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, numero 296, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'articolo 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, numero 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

6. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, numero 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
7. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza secondo criteri razionali, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività "Kd" di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158.
8. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante l'applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti.
9. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'articolo 1, comma 658 della Legge e dell'articolo 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte fissa e variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
10. Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicheranno puntualmente non appena sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.

ARTICOLO 13 – SOGGETTI ATTIVI

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 14 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'articolo 6.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 15 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge.
4. I coefficienti previsti alla tabella 1a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono non essere considerati; quelli previsti alla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.

ARTICOLO 16 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche seguenti:
 - condotte da soggetti non residenti nel Comune;
 - alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE);
 - alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti);
 - alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti;si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze non domestiche se condotte da persona giuridica o da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di dichiarazione documentata, in 1 unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. In sede di applicazione del tributo, il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 33 (dichiarazione di variazione o cessazione), fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ARTICOLO 17 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 numero 158, salvo ulteriori deroghe.
4. I coefficienti previsti dalle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.

ARTICOLO 18 – CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ARTICOLO 19 – ESENZIONI

Sono poste a carico del Comune gli importi del tributo TARI dovuto sui locali e le aree sottoelencate:

- gli stabili e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.

ARTICOLO 20 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %
 - b. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %;
 - c. unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso: riduzione dei due terzi.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 21 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta al 70%, nella parte fissa e nella parte variabile, con riferimento ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 20.

ARTICOLO 22 – RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Al fine di determinare la percentuale di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo, alla quantità totale presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158, come da formula seguente:
$$\text{Prid.} = \text{Qar} / \text{Qtp}$$

dove:

Prid = percentuale riduzione

Qar = quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo

Qtp = quantità totale presunta (Kd medio x superficie totale locali dove si generano rifiuti avviati al recupero)
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposita dichiarazione entro la data di presentazione della stessa, consegnando la documentazione ivi indicata. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ARTICOLO 22 BIS - AVVIO A RECUPERO OD AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE. DISPOSIZIONI PROCEDURALI AI FINI DELLA RIDUZIONE O ESENZIONE DELLA QUOTA VARIABILE.

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, idonea documentazione attestante le quantità di

rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente può essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata o di altra modalità in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. i dati identificativi dell'utente: denominazione, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che deve/devono essere allegata/e alla documentazione presentata;
 - f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ARTICOLO 23 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta definito nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed altresì nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto effettuato.
2. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti che rientrano in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i locali e le aree situate fuori dal perimetro di raccolta la tariffa è

dovuta nella misura del 30%. Tale riduzione non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 33 (dichiarazione di variazione o cessazione) e vengono meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ARTICOLO 24 – ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Le agevolazioni sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione.
2. Per le scuole paritarie di ogni ordine e grado alla tariffa si applica una riduzione del 70%.
3. Per le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi al Cittadino – Servizi Sociali, si procede all'esonero e allo sgravio totale del tributo.
4. Si procede all'esonero e allo sgravio totale del tributo anche per le abitazioni occupate da un nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE ORDINARIO), non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico stabilito annualmente dall' I.NUMEROP.S. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità
5. Le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno possono usufruire, a seguito di apposita richiesta, della riduzione nella misura massima del 30% della tariffa, qualora posseggano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - a. quale giovane coppia deve intendersi 2 persone che abbiano contratto matrimonio secondo rito civile o religioso o abbiano contratto unione civile, di età non superiore ad anni 35 al 1° gennaio dell'anno in corso;

- b. il reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del nuovo nucleo familiare non deve essere superiore alla somma massima di € 40.000,00. Il reddito complessivo lordo è dato dalla somma dei singoli redditi dei componenti il nuovo nucleo familiare con riferimento all'anno precedente al matrimonio;
 - c. il reddito complessivo lordo a fini IRPEF del nuovo nucleo familiare deve derivare dal reddito di lavoro dipendente ed autonomo e da eventuali pensioni;
 - d. la superficie dell'abitazione e relativa pertinenza da assoggettare alla tariffa non può essere superiore a mq 90. La riduzione del presente comma ha effetto a partire dall'anno di riferimento. La riduzione può essere estesa fino a due periodi di imposta successivi all'anno di matrimonio..
6. Le agevolazioni, una volta concesse, non devono essere richieste per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione, ad eccezione di quelle previste dai commi 3, 4 e 5 che devono essere dichiarate annualmente. Il venir meno di dette condizioni deve essere denunciato dagli interessati entro la data di presentazione della dichiarazione. In mancanza di tale denuncia il Comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La tariffa decorrerà dal primo giorno solare successivo al momento del venir meno delle condizioni per l'agevolazione.
7. Qualora tra i componenti il nucleo familiare sia presente almeno una persona portatrice di handicap (con un minimo certificato di invalidità da handicap del 70%) oppure una persona anziana in condizioni certificate di non autosufficienza, il contribuente può usufruire, a seguito di apposita richiesta da presentare all'Ufficio Tributi, di una riduzione della tariffa nella misura del 10%.
8. I nuclei familiari con 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, la cui superficie abitativa non sia superiore ai mq. 105, nonché quelli con 6 o più componenti, di cui almeno 4 figli minori, la cui superficie abitativa non sia superiore ai mq. 200, possono usufruire, a seguito di apposita richiesta da presentare all'Ufficio Tributi, di una riduzione della tariffa nella misura del 10%.
9. Le agevolazioni di cui ai commi 7 e 8:
- a) sono tra loro cumulabili;
 - b) non sono applicabili ai nuclei familiari residenti in immobili appartenenti alle categorie catastali dei gruppi A1 (abitazioni di tipo signorile) – A8 (abitazioni in ville) – A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici).

10. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
11. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 20;
12. Viene garantita la distribuzione gratuita dei sacchi e dei sacchetti per la raccolta differenziata per tutti gli Enti e le associazioni senza fine di lucro iscritti all'albo con sede a Magenta.

ARTICOLO 25 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, nel limite massimo complessivo dell'80% della tariffa.

ARTICOLO 26 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, numero 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera numero 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'articolo 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, numero 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, numero 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, numero 147.

8. Ferma restando la copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 24 del presente regolamento con apposite autorizzazioni di spesa mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, numero 147.

ARTICOLO 27 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, numero 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera numero 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ARTICOLO 28 – SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, numero 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, numero 31).
2. Il contributo previsto dall'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007, numero 248, ai sensi della determinazione ARERA numero 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF, totale che deve essere coperto con gli importi derivanti dal tributo comunale sui rifiuti.

ARTICOLO 29 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, si applica il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, numero 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 30 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o da autorità competente in sua sostituzione, sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi dal modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, numero 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, numero 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato dal Comune secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ARTICOLO 31 – VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, redatto secondo le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA 444/2019/RIF/r (TITR), contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la

superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali oppure mediante la piattaforma digitale "PagoPA".
4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Magenta.
5. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
6. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata suddividendo l'ammontare complessivo in due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
7. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata, il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della Legge 27/12/2006, numero 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
9. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le

somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 37, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

11. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
12. Con deliberazione della Giunta Comunale, che dovrà essere ratificata da delibera del Consiglio Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

ARTICOLO 32 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA numero 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune e disponibile anche presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai

fini dell'insorgere della obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b. il codice utente e il codice utenza;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e la connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

- a. Cognome e nome dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a. Denominazione o ragione sociale dell'impresa in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 5. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TIA1 o della TIA2 o della TARES) – (da indicare in base ai vari prelievi vigenti nel tempo) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente; ove queste non siano sufficienti, si farà luogo ad apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, numero 212.
- 6. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le indicazioni per reperire la Carta della Qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

ARTICOLO 33 – DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

- 1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'articolo 32, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online).
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica numero 445/00.
5. Le dichiarazioni del tributo e le connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

6. Le dichiarazioni del tributo e le connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione il venir meno della soggettività passiva in data anteriore alla presentazione della dichiarazione di cessazione o variazione del servizio per l'ipotesi in cui la dichiarazione suddetta sia stata presentata oltre il termine di cui al precedente comma 2.
7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, numero 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
8. In tutti i casi di decesso di un componente del nucleo familiare originario durante l'anno di riferimento, la vecchia utenza si chiuderà automaticamente in corrispondenza della data di decesso e la nuova utenza partirà dal giorno successivo con l'aggiornamento dei componenti del nucleo familiare originario, previa presentazione della dichiarazione di variazione.

ART 34 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili online. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento per le richieste scritte di informazioni ed entro 60 giorni lavorativi per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune e riportano i seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
 - la valutazione, opportunamente documentata, effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della richiesta, corredata dai riferimenti normativi applicati;

ARTICOLO 35- MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 31:
 - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, attestate dal settore Servizi al cittadino - Servizi sociali;
 - c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
3. Per l'articolazione delle rate si richiama quanto previsto dall'articolo 40 del presente regolamento;
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 (due) punti percentuali, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

ARTICOLO 36 – VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, numero 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga rilevata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2016, numero 296 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, numero 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24 allegato all'avviso).

ARTICOLO 37 – SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, numero 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della legge 147/2013 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. In caso di ravvedimento operoso ex articolo 13 decreto legislativo 472/1997 si applica il tasso di interesse legale.

ARTICOLO 38 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un Funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 39 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'articolo 50 della legge 27/12/1997, numero 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ARTICOLO 40 – RATEIZZAZIONI DI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a. si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di supportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
 - b. l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;
 - c. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;

- d. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
 - e. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi;
 - f. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c);
 - g. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
 - h. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 (due) punti percentuali, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
 3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
 4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

ARTICOLO 41 – IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 30,00 (trenta/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni.

ARTICOLO 42 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di rimborso è di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, come previsto dall'articolo 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, numero 296; laddove sia richiesto dalla normativa regolamentare dell'ARERA sulla base dello schema regolatorio in cui è inserita la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, il Comune provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
3. Il rimborso avviene attraverso:
 - a. la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi.

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 2 lettera b), possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi nel rispetto dei contenuti del “Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 58 del 10/04/2002 e s.m.i..
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, numero 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento

ARTICOLO 43 – RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, numero 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ARTICOLO 44 – CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 45 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) numero 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, numero 196.

ARTICOLO 46 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa sovraordinata.

ARTICOLO 47 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO "A"**CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI CON PIÙ DI 5000 ABITANTI)**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Cod.	Attività Produttive
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie,
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club